# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5418-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(ANDREOTTI)**

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

**(FORMICA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(VASSALLI)**

E COL MINISTRO DEL TESORO

**(CARLI)**

*Presentato il 28 gennaio 1991*

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

(Relatore: **Franco PIRO**)

**NOTA: Testo del disegno di legge n. 5418 approvato dalla VI Commissione (Finanze) il 19 febbraio 1991. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.**

## TESTO
### DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5418

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27 novembre 1990, n. 350; le ritenute operate dal 29 settembre 1990 al 27 gennaio 1991 sono versate nel termine del 15 marzo 1991 con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.

## TESTO
### DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27 novembre 1990, n. 350; le ritenute operate dal 29 settembre 1990 al 27 gennaio 1991 sono versate nel termine del 15 aprile 1991 con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.

3. Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da lavoratori dipendenti emesse a fronte di aumenti di capitale a pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione; la stessa disposizione si applica per le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, e derivanti dalla cessione di azioni, emesse dalle predette società, che vengono ammesse alla borsa o al mercato

ristretto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 1992.

4. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire ».

5. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 e secondo i medesimi princìpi e criteri direttivi sarà previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi. Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o obbligazioni convertibili, emesse da società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte dei lavoratori dipendenti delle stesse società a condizione che le azioni siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali alla durata e al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata, di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta ».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.

ALLEGATO.

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 1991, N. 27

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole:* « redditi diversi » *sono aggiunte le seguenti:* « di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, »;

*il comma 2 è soppresso;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

« 4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano. »;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato del tasso composto di variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato tra l'anno in cui si è verificato l'acquisto e quello della cessione. »;

*il comma 6 è soppresso.*

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Per le cessioni indicate nell'articolo 1 i cedenti possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari profes-

sionali o, eventualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. »;

*al comma 2 le parole:* « degli intermediari » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei soggetti »; *e le parole:* « rilasciata all'intermediario » *sono sostituite dalle seguenti:* « rilasciata ai predetti soggetti »;

*al comma 3, all'alinea, le parole:* « 20 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 15 per cento »;

*al comma 3, lettera* a), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o superiore al 7 per cento; »;

*al comma 3, lettera* b), *le parole:* « dell'8,2 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 3 per cento »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In ogni caso la percentuale complessiva non può superare il 7 per cento. »;

*al comma 4, primo periodo, le parole:* « Gli intermediari indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta » *sono sostituite dalle seguenti:* « I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal cedente »; *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* « I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato. »;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; l'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'articolo 2. »;

*il comma 6 è sostituito dai seguenti:*

« 6. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti:

"*c)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le

cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

*c*-bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c)*, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;".

6-*bis*. All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere *a)*, *b)* e *c)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)* e *b)*" ».

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« ART. 4. – *(Adempimenti degli intermediari)*. — 1. Gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di cui all'articolo 1 anche come acquirenti, nonché i notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'articolo 3 con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo.

2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di parte anche quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo. ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole:* « nei confronti degli intermediari » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei confronti dei soggetti indicati all'arti-

colo 3, comma 1 »; *le parole:* « a carico degli intermediari » *sono sostituite dalle seguenti:* « a carico dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « La stessa pena pecuniaria si applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui all'articolo 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto. ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole:* « di data certa. Tuttavia » *sono sostituite dalle seguenti:* « di data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del presente decreto, »; *le parole:* « nel periodo agosto-dicembre 1990 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel corso dell'anno 1990 »; *le parole da:* « per quelli non quotati » *fino a:* « peritale; » *sono sostituite dalle seguenti:* « per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita valutazione peritale; »; *e le parole:* « la disposizione non si applica per le plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 3. » *sono soppresse;*

*al comma 2, le parole:* « 27 gennaio 1991 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 28 settembre 1990 relativamente ai corrispettivi percepiti dopo tale data ».

*Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 23 del 28 gennaio 1991.*

---

**Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze).*

1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto.

ARTICOLO 2.

*(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva).*

1. Agli effetti del presente decreto i redditi diversi indicati nell'articolo 1 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Nel caso di cessione di partecipazioni o diritti acquistati in valuta estera, ai fini del calcolo della plusvalenza, il controvalore in lire è determinato secondo il cambio del giorno dell'acquisto e della cessione, rilevato alla borsa valori di Milano.

3. Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze conseguite nel periodo di imposta, al netto delle minusvalenze, determinate con i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, analiticamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Ciascun soggetto che per ragioni professionali agisce come tramite o comunque interviene nelle cessioni di cui all'articolo 1, entro il mese successivo a quello in cui il cedente effettua la prima operazione nel periodo di imposta, se non viene esercitata l'opzione prevista nell'articolo 3, deve comunicare le generalità del cedente con l'indicazione del codice fiscale, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale dello stesso cedente.

ARTICOLO 3.

*(Particolari modalità di applicazione dell'imposta).*

1. I soggetti che effettuano le cessioni indicate nell'articolo 1 possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di aziende ed istituti di credito, di agenti di cambio, di commissionari di borsa, di notai, di società fiduciarie e di altri soggetti, espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto

con il Ministro delle finanze, che agiscono come tramite o comunque intervengono nelle predette cessioni.

2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite degli intermediari di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata all'intermediario.

3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 20 per cento sulla plusvalenza determinata come segue:

*a)* per le operazioni che hanno ad oggetto titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in misura corrispondente a quella che risulta applicando al corrispettivo pattuito la variazione del prezzo medio dell'ultimo mese del trimestre solare precedente dei singoli titoli, rilevato alla borsa valori di Milano o, in difetto, alle borse presso cui i titoli sono quotati, rispetto al prezzo medio dell'ultimo mese del quarto trimestre solare precedente. Nel primo anno di applicazione la variazione si considera determinata, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1991, nella misura del 3 per cento; per quelle effettuate nel secondo trimestre del 1991, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di marzo 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel terzo trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di giugno 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel quarto trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di settembre 1991 e quello di dicembre 1990. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione la misura della variazione è stabilita dai comitati direttivi degli agenti di cambio;

*b)* per le operazioni aventi ad oggetto titoli, quote o diritti diversi da quelli indicati nella lettera *a)*, in misura corrispondente a quella risultante dall'applicazione della percentuale dell'8,2 per cento sul corrispettivo pattuito. Dal 1° gennaio al 31 marzo 1992 tale percentuale è stabilita nella misura risultante dalla sommatoria della percentuale dell'8,2 per cento e di quella corrispondente alla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, prevista nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1992, la percentuale è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sulla base della sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione economica del paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale e programmatica.

4. Gli intermediari indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione,

trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. L'intermediario deve rilasciare al cedente copia dell'attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi. Si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente. L'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali sopra indicate costituisce credito di imposta a valere sull'imposta dovuta in base alla dichiarazione.

6. Sono soppressi la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 e il comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 4.

*(Adempimenti degli intermediari).*

1. I soggetti che per ragioni professionali agiscono come tramite o comunque intervengono nelle cessioni indicate nell'articolo 1 devono rilasciare alle parti apposita certificazione, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, l'imposta eventualmente versata, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono tenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei dati indicati nel predetto comma, tenendoli a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Gli stessi soggetti devono, altresì, comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'Amministrazione finanziaria i predetti dati limitatamente alle cessioni effettuate nell'anno precedente, per le quali non sia stata esercitata l'opzione prevista nell'articolo 3.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 5.

*(Accertamento dell'imposta e sanzioni).*

1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata nei confronti del sog-

getto che ha realizzato la plusvalenza a norma delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602; la maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa; se l'imposta evasa è superiore a 50 milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. La stessa disposizione si applica anche nei confronti degli intermediari per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva, salve le disposizioni del codice penale. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico degli intermediari è punita con la pena pecuniaria di lire dieci milioni.

ARTICOLO 6.

*(Disposizioni di attuazione e transitorie).*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, quando l'acquisto di titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, per la determinazione del prezzo di acquisto, si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel periodo agosto-dicembre 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per quelli non quotati può essere assunto il valore risultante, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da apposita valutazione peritale; la disposizione non si applica per le plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 3.

2. Per le plusvalenze derivanti da atti di cessione effettuati fino al 27 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 e al comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; continuano altresì ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

ARTICOLO 7.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI – FORMICA – VASSALLI – CARLI.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.